

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese». (18A03154)
(GU n.108 del 11-5-2018)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» registrata con reg. (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996.

Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per la tutela dell'IGP Riso Nano Vialone Veronese, via Vittorio Veneto n. 4, casella postale n. 69, cap. 37063 Isola della Scala (VR), e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Veneto circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Riso Nano Vialone Veronese» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, PQAI IV, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

Disciplinare di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta
«Riso Nano Vialone Veronese»

Art. 1.
Denominazione

La indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» e' riservata al riso vialone nano rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 5

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere ottenuta esclusivamente dalla varietà di risone Vialone Nano».

All'atto dell'immissione al consumo, il «Riso Nano Vialone Veronese» deve appartenere a una delle seguenti tipologie merceologiche:

semilavorato o semintegrale: ottenuto con una lavorazione che comporta l'asportazione parziale dell'embrione (germe) e del pericarpo;

bianco: ottenuto con una lavorazione che comporta l'asportazione totale del pericarpo;

Il «Riso Nano Vialone Veronese» presenta le seguenti caratteristiche:

lunghezza tra 5,4 e 5,8 mm;

larghezza tra 3,2 e 3,5 mm;

spessore: compreso tra 2,0 mm e 2,2 mm;

rapporto (lunghezza/larghezza) compresa tra 1,6 e 1,8;

perla centrale: estesa;

striscia: assente.

Inoltre, il riso deve avere una percentuale di impurità varietali non superiore al 3%.

Oltre alle caratteristiche varietali di cui sopra, il «Riso Nano Vialone Veronese» dovrà rispettare i parametri fisico chimici di seguito elencati:

amilosio - non inferiore a 21 % s.s.;

tempo di gelatinizzazione: compreso fra 15 e 20 minuti;

indice di consistenza: non inferiore a 0,85 kg/cm²;

indice di collosità: non superiore a 2,5 g/cm.

Le caratteristiche precedenti sono determinate su granelli di riso lavorato.

Art. 3.

Zona di produzione

Il «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere prodotto nei territori amministrativi dei seguenti comuni:

Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Cerea, Concamarise, Erbe', Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palu', Povegliano Veronese, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorga', Trevenzuolo, Vigasio, Zevio.

La zona di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese» è così delimitata in cartografia 1:25.000: partendo da nord-ovest ossia a sud del paese di Villafranca, si procede lungo il corso del canale Alto Agro Veronese fino alla località Pontoncello (Santa Maria di Zevio); si segue poi il corso del fiume Adige fino al comune di Roverchiara; di qui si continua verso sud lungo la strada comunale che porta a Cerea e quindi lungo il fiume Menago sino ad incontrare il Canal Bianco che congiunge la delimitazione in oggetto con il confine mantovano in prossimità di Bastione San Michele; seguendo tale confine si arriva alla strada provinciale n. 62 (nei pressi della frazione Tormine) il cui percorso sino al paese di Villafranca, punto di partenza, costituisce l'ultimo tratto di demarcazione.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, e' garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La coltivazione del «Riso Nano Vialone Veronese» deve essere fatta su terreni coltivati in rotazione od in avvicendamento suscettibili di irrigazione ricadenti nella zona di produzione.

Le scelte tecniche ed agronomiche da applicare per l'idonea produzione del «Riso Nano Vialone Veronese» sono le seguenti:

avvicendamento: la risaia non puo' insistere sullo stesso appezzamento per piu' di sei anni consecutivi e puo' ritornarvi solo dopo avvicendamento della durata di almeno due anni consecutivi, con altra coltura diversa dal riso;

lotta alle erbe infestanti: prima che con gli erbicidi autorizzati, deve avvenire con le buone tecniche di coltivazione, con la regolazione dell'acqua in risaia e con lavorazioni mirate del terreno;

concimazioni: devono essere indirizzate all'ottenimento di granella sana e matura;

le produzioni massime per ettaro non devono superare in tutti i casi le 8 tonnellate di risone.

La semente utilizzata deve essere certificata secondo la normativa vigente.

L'umidità del risone essiccato, durante lo stoccaggio e fino al momento in cui viene avviato alla lavorazione, non deve essere superiore al 14,0 %.

L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi in grado di abbassare uniformemente l'umidità delle granelle, senza lasciare sulle glumelle residui di combustione o odori estranei.

Le operazioni di ottenimento e di confezionamento del riso devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Le lavorazioni raccomandate ed ammesse sono quelle di seguito elencate:

Per il riso bianco:

sbramatura: lavorazione atta a togliere le glumelle (lolla) che puo' essere effettuata con sbramini sia a rulli che a smeriglio;

sbiancatura: lavorazione atta a togliere il pericarpo e l'embrione che deve essere eseguita con idonee sbiancatrici;

lavorazioni secondarie: ad integrazione dell'operazione di sbiancatura il riso bianco puo' subire una lavorazione all'elica smeriglio, per eliminare i granelli gessati, ed una lavorazione alla spazzola lustrino o alla lucidatrice ad acqua-aria per la lucidatura della cariosside.

Per il riso semilavorato o semintegrale: sbramatura e parziale sbiancatura.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Fattori pedoclimatici

Il Riso Nano Vialone Veronese viene coltivato in terreni delle risaie della pianura veronese di natura alluvionale, leggeri e di medio impasto, con la caratteristica comune di un pH mediamente alcalino, dovuto alla presenza di calcare.

Tale zona e' alimentata caratteristicamente da acque di risorgiva che si presentano anch'esse alcaline, perche' provenienti da rocce calcaree. Questa marcata alcalinita' caratterizza e contraddistingue l'ambiente delle risaie veronesi rispetto a quello della maggior parte delle terre risicole italiane. Inoltre, in queste zone il riso viene tradizionalmente coltivato in avvicendamento colturale riducendo considerevolmente l'utilizzo di presidi sanitari e concimazioni chimiche.

La produzione di riso Veronese trova nei terreni mediamente alcalini veronesi della zona delimitata, nelle acque di fontanile, nel decorso climatico uniforme, e nell'avvicendamento colturale un equilibrato complesso di fattori che permette alla coltura di portare a compimento il ciclo vegetativo senza difficolta'

Fattori storici e umani

Le fonti storiche infatti attestano l'inizio della diffusione della risicoltura nel Veronese nel primo ventennio del 1500, introdotta da famiglie di origine lombarda. Grazie alla coltivazione del riso furono messe a coltura molte zone paludose, destinate a rimanere altrimenti improduttive.

Nel 1545 il Senato Veneto istituì la magistratura dei «Provveditori sopra i Beni Inculti» al fine di regolamentare la «corsa all'acqua» per le risaie veronesi e l'autorizzazione alla costruzione delle «pile da riso», gli opifici idraulici per effettuare il trattamento del risone. Il riso veronese, già rinomato, veniva avviato quasi esclusivamente al mercato veneziano di Rialto e presto diventò la maggior fonte dell'economia della zona.

Un'ingentissima documentazione grafica e cartografica documenta l'entità e l'importanza economica e sociale della risicoltura veronese anche nel Seicento e nel Settecento.

Nella risicoltura veronese ha grande rilevanza il ruolo dei produttori; essi infatti adottano e mantengono tecniche agronomiche di rotazione colturale, diserbo e concimazione che consentono di ottenere già in campo un prodotto salubre e di qualità'.

Altrettanto importante e' la lavorazione del risone: essa avviene nelle riserie locali eredi delle «pile da riso» sorte numerose nella zona già durante il XVI secolo e di cui e' sopravvissuto qualche esemplare tuttora funzionante.

In esse il riso veniva liberato dal suo involucro tramite l'azione di pestelli mossi idraulicamente. Attualmente il processo di lavorazione viene effettuato mediante macchine moderne, tuttavia ci si attiene a criteri e si perseguono risultati che sono retaggio di una plurisecolare tradizione.

In seguito alla lavorazione, il granello si presenta in condizioni ottimali per essere impiegato nella preparazione dei tipici risotti veronesi.

Art. 7.

Controllo

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36, 37 e 39 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

L'organismo di controllo incaricato e' l'Ente Nazionale Risi, via San Vittore n. 40, 20123 Milano.

Art. 8.
Etichettatura

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata, sulla confezione, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: scelto, selezionato, superiore, genuino, cimone.

E' consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano esplicito significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché di eventuali marchi istituzionali pubblici e di marchi regionali conformi alle normative comunitarie.

L'uso di nomi, aziende, tenute, fattorie, corti ed il riferimento al confezionamento nell'azienda risicola o nell'associazione di aziende risicole o nell'impresa, situate nell'area di produzione, e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con riso raccolto nelle risaie facenti parte dell'azienda.

Su ogni confezione devono essere riprodotti il logo della IGP Riso Nano Vialone Veronese e il simbolo comunitario. Il logo della IGP deve essere come indicato di seguito con font di caratteri times new roman con rapporto di compressione verticale del 62 %.

Il logo e' il seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il Riso Nano Vialone Veronese viene immesso al consumo utilizzando contenitori ammessi dalla normativa vigente.

lavorazioni secondarie: ad integrazione dell'operazione di sbiancatura il riso bianco può subire una lavorazione all'elica smeriglio, per eliminare i granelli gessati, ed una lavorazione alla spazzola lustrino o alla lucidatrice ad acqua-aria per la lucidatura della cariossida.

Per il riso semilavorato o semintegrale: sbramatura e parziale sbiancatura.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

Fattori pedoclimatici

Il Riso Nano Vialone Veronese viene coltivato in terreni delle risaie della pianura veronese di natura alluvionale, leggeri e di medio impasto, con la caratteristica comune di un pH mediamente alcalino, dovuto alla presenza di calcare.

Tale zona è alimentata caratteristicamente da acque di risorgiva che si presentano anch'esse alcaline, perché provenienti da rocce calcaree. Questa marcata alcalinità caratterizza e contraddistingue l'ambiente delle risaie veronesi rispetto a quello della maggior parte delle terre risicole italiane. Inoltre, in queste zone il riso viene tradizionalmente coltivato in avvicendamento colturale riducendo considerevolmente l'utilizzo di presidi sanitari e concimazioni chimiche.

La produzione di riso Veronese trova nei terreni mediamente alcalini veronesi della zona delimitata, nelle acque di fontanile, nel decorso climatico uniforme, e nell'avvicendamento colturale un equilibrato complesso di fattori che permette alla coltura di portare a compimento il ciclo vegetativo senza difficoltà

Fattori storici e umani

Le fonti storiche infatti attestano l'inizio della diffusione della risicoltura nel Veronese nel primo ventennio del 1500, introdotta da famiglie di origine lombarda. Grazie alla coltivazione del riso furono messe a coltura molte zone paludose, destinate a rimanere altrimenti improduttive.

Nel 1545 il Senato Veneto istituì la magistratura dei «Provveditori sopra i Beni Inculti» al fine di regolamentare la «corsa all'acqua» per le risaie veronesi e l'autorizzazione alla costruzione delle «pile da riso», gli opifici idraulici per effettuare il trattamento del risone. Il riso veronese, già rinomato, veniva avviato quasi esclusivamente al mercato veneziano di Rialto e presto diventò la maggior fonte dell'economia della zona.

Un'ingentissima documentazione grafica e cartografica documenta l'entità e l'importanza economica e sociale della risicoltura veronese anche nel Seicento e nel Settecento.

Nella risicoltura veronese ha grande rilevanza il ruolo dei produttori; essi infatti adottano e mantengono tecniche agronomiche di rotazione colturale, diserbo e concimazione che consentono di ottenere già in campo un prodotto salubre e di qualità.

Altrettanto importante è la lavorazione del risone: essa avviene nelle riserie locali eredi delle «pile da riso» sorte numerose nella zona già durante il XVI secolo e di cui è sopravvissuto qualche esemplare tuttora funzionante.

In esse il riso veniva liberato dal suo involucro tramite l'azione di pestelli mossi idraulicamente. Attualmente il processo di lavorazione viene effettuato mediante macchine moderne, tuttavia ci si attiene a criteri e si perseguono risultati che sono retaggio di una plurisecolare tradizione.

In seguito alla lavorazione, il granello si presenta in condizioni ottimali per essere impiegato nella preparazione dei tipici risotti veronesi.

Art. 7.
Controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36, 37 e 39 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

L'organismo di controllo incaricato è l'Ente Nazionale Risi, via San Vittore n. 40, 20123 Milano.

Art. 8.
Etichettatura

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata, sulla confezione, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: scelto, selezionato, superiore, genuino, cimone.

È consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano esplicito significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché di eventuali marchi istituzionali pubblici e di marchi regionali conformi alle normative comunitarie.

L'uso di nomi, aziende, tenute, fattorie, corti ed il riferimento al confezionamento nell'azienda risicola o nell'associazione di aziende risicole o nell'impresa, situate nell'area di produzione, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con riso raccolto nelle risaie facenti parte dell'azienda.

Su ogni confezione devono essere riprodotti il logo della IGP Riso Nano Vialone Veronese e il simbolo comunitario. Il logo della IGP deve essere come indicato di seguito con font di caratteri times new roman con rapporto di compressione verticale del 62 %.

Il logo è il seguente:



Il Riso Nano Vialone Veronese viene immesso al consumo utilizzando contenitori ammessi dalla normativa vigente.

18A03154

